

Documento descrittivo del Modello 231



Documento aggiornato con i reati introdotti sino al mese di maggio 2015

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 febbraio 2016

INDICE

SEZIONE PRIMA	5
PREMESSA.....	5
1. GLOSSARIO	5
2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1. <i>Introduzione</i>	5
2.2. <i>Le fattispecie di reato.....</i>	6
2.3. <i>I modelli di organizzazione e gestione.....</i>	7
2.4. <i>Il progetto di Confapi Lombarda Fidi.....</i>	8
3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	8
4. IL MODELLO 231 DI CONFAPI LOMBARDA FIDI	9
4.1. <i>I riferimenti.....</i>	9
4.2. <i>Gli obiettivi</i>	9
5. IL MODELLO 231 DI CONFAPI LOMBARDA FIDI - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	10
5.1. <i>Il sistema organizzativo.....</i>	10
5.2. <i>Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a).....</i>	12
5.3. <i>La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b).....</i>	13
5.4. <i>Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c).....</i>	13
5.5. <i>Le funzioni di controllo interno.....</i>	14
6. IL MODELLO 231 DI CONFAPI LOMBARDA FIDI - L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
6.1. <i>L'Organismo di Vigilanza.....</i>	15
6.2. <i>Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 lettera d) 16</i>	16
6.3. <i>Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e)</i>	17
7. FORMAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	18
SEZIONE SECONDA	20
1. RILEVAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	20
1.1. <i>Delitti contro la Pubblica Amministrazione</i>	20
1.1.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	20
1.1.2. <i>Le attività sensibili</i>	21
1.2. <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo</i>	22
1.2.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	22
1.3. <i>Reati societari.....</i>	23
1.3.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	23
1.3.2. <i>Le attività sensibili</i>	23
1.4. <i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....</i>	24
1.4.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	24
1.4.2. <i>Le attività sensibili</i>	25
1.5. <i>Delitti contro la personalità individuale</i>	25
1.5.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	25
1.5.2. <i>Le attività sensibili</i>	26
1.6. <i>Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate 26</i>	26
1.6.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	26

1.6.2. Le attività sensibili	27
1.7. Reati transnazionali.....	27
1.7.1. Le fattispecie di reato	27
1.7.2. Le attività sensibili	27
1.8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	28
1.8.1. Le fattispecie di reato	28
1.8.2. Le attività sensibili	28
1.9. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 28	
1.9.1. Le fattispecie di reato	28
1.9.2. Le attività sensibili	29
1.10. Reati informatici.....	29
1.10.1. Le fattispecie di reato	29
1.10.2. Le attività sensibili	30
1.11. Delitti di criminalità organizzata	30
1.11.1. Le fattispecie di reato	30
1.11.2. Le attività sensibili	31
1.12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	31
1.12.1. Le fattispecie di reato	31
1.12.2. Le attività sensibili	32
1.13. Delitti contro l'industria e il commercio	32
1.13.1. Le fattispecie di reato	32
1.13.2. Le attività sensibili	33
1.14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.....	33
1.14.1. Le fattispecie di reato	33
1.14.2. Le attività sensibili	33
1.15. Reati ambientali	33
1.15.1. Le fattispecie di reato	33
1.15.2. Le attività sensibili	33
1.16. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare.....	34
1.16.1. Le fattispecie di reato	34
1.16.2. Le attività sensibili	34
2. PRINCIPALI OBBLIGHI E DIVIETI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI IDENTIFICATE	34
2.1. Regole dettate in ordine tutte le tipologie di reati ai sensi del D. Lgs. 231	35
2.2. Specifici obblighi/divieti di condotta individuati per prevenire le differenti categorie di reati	36
2.2.1. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i delitti contro la Pubblica Amministrazione.....	36
2.2.2. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati societari.....	37
2.2.3. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	39
2.2.4. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i delitti contro la personalità individuale	39
2.2.5. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati transnazionali.....	40
2.2.6. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	40
2.2.7. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	42
2.2.8. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati informatici e quelli in materia di violazione del diritto d'autore	45
2.2.9. Obblighi/divieti per prevenire i delitti di criminalità organizzata	47
2.2.10. Obblighi/divieti per prevenire i Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	48
2.2.11. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i Reati Ambientali	48

2.2.12. *Obblighi/divieti di condotta per prevenire il reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare*
..... 48

Sezione prima

PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato Confapi Lombarda Fidi s.c., volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

1. GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001
- **Confidi:** Confapi Lombarda Fidi s.c.
- **Progetto nazionale di Categoria:** il progetto di adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e controllo elaborato dalla Federazione Italiana delle BCC
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Confidi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo del Confidi (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001)
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Introduzione

Il D. Lgs. 231/2001 (di seguito, per brevità, anche D. Lgs. 231), emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D. Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

2.2. Le fattispecie di reato

La Sezione III del D. Lgs. 231 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Il seguente elenco di reati presupposto è aggiornato alla data del 27/05/2015 e recepisce tutte le modifiche legislative intervenute negli anni, ivi comprese le ultime, introdotte con il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, in vigore dal 16.08.2011, con il D.lvo 109 del 16.07.2012, con la L. 190 del 6.11.2012, con la L. 125 del 30.10.2013, con il D.lvo n. 39 del 4.03.2014, con la L. n. 186 del 15 dicembre 2014, con il D.Lgs. 68/2015 del 22/05/2015 e con il D.Lgs 69/2015 del 27/05/2015.

Essi sono:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione
2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e segni di riconoscimento
3. Reati societari
4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
5. Delitti contro la personalità individuale
6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate
7. Reati transnazionali
8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
9. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (come modificato dalla L. 186 del 15 dicembre 2014)
10. Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati
11. Delitti di criminalità organizzata
12. Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
14. Delitti contro l'industria e il commercio
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16. Reati ambientali
17. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare.

2.3. I modelli di organizzazione e gestione

Il D. Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D. Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D. Lgs. 231 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.4. Il progetto di Confapi Lombarda Fidi

Confapi Lombarda Fidi (di seguito Confidi) ha adottato il Modello Organizzativo 231 sin dal febbraio del 2011, tale modello è stato aggiornato, utilizzando le risultanze del progetto realizzato dal Credito Cooperativo Veneto volto all'adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali e Artigiane al disposto del D. Lgs 231 e delle successive integrazioni, tale scelta si fonda sugli elementi caratteristici (dimensione, forma giuridica, partecipazione al capitale da parte dei soci, ecc) che accomunano le Banche di Credito Cooperativo alle Cooperative di garanzia. Si è chiaramente tenuto conto delle specificità dell'attività dei Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi.

Nell'ambito del progetto, sono stati analizzati sia i profili giuridici sia i profili organizzativi dei contenuti del D. Lgs. 231, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento), per guidare il Confidi nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Sulla base della matrice rischio-reato elaborata nell'ambito del progetto di categoria del Credito Cooperativo, e successivamente aggiornata dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, il Confidi ha provveduto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231, all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè all'identificazione dei processi e delle fasi di questi ultimi esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231.

La metodologia, coerente con l'approccio utilizzato nel contesto del sistema dei controlli interni (valutazione dei rischi di processo), prevede le seguenti fasi:

1. analisi dei reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro del Confidi (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete);
2. individuazione dell'esposizione al rischio tenendo conto dell'entità delle sanzioni previste dal legislatore.

4. IL MODELLO 231 DI CONFAPI LOMBARDA FIDI

4.1. I riferimenti

Il Modello 231 del Confidi è stato definito avendo come preciso riferimento sia le indicazioni contenute nel citato progetto del Credito Cooperativo sia della normativa di settore emanata dalle Autorità di Vigilanza, quali Banca d'Italia, che disciplina l'attività degli intermediari finanziari.

Le indicazioni sono state integrate e precisate tenendo in considerazione le specificità del Confidi, le sue dimensioni, caratteristiche operative e struttura organizzativa.

4.2. Gli obiettivi

Con l'aggiornamento del Modello 231 Confapi Lombarda Fidi si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "*attività sensibili ex D. Lgs. 231*" e la definizione di protocolli "*idonei a prevenire i reati*", volto a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti del Confidi stesso e delle persone che lo rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite dal Confidi e peraltro sancite dal Codice Etico del Confidi stesso.

Elementi fondamentali del Modello 231 del Confidi sono:

- il sistema organizzativo – costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale e strumentali, tra l'altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D. Lgs. 231. Tali

disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie;
 - alle previsioni dello Statuto sociale;
 - al Codice etico;
 - alle norme generali emanate ai fini del D. Lgs. 231;
 - alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - alle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
 - alla normativa interna;
- l'Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231 e di curarne l'aggiornamento.

5. IL MODELLO 231 DI CONFAPL LOMBARDA FIDI - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

5.1. Il sistema organizzativo

Il Confidi ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative dello stesso e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore.

Ferma restando l'osservanza di quanto previsto dalle fonti normative primarie e secondarie, i principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione del Confidi sono:

- Lo Statuto

Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario del Confidi: definisce la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali.

- Il Codice Etico

Il Confidi è dotato di un Codice Etico, che è parte integrante del Modello.


Il Codice Etico rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza del Confidi, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

- I Regolamenti aziendali

Descrivono la struttura organizzativa e i processi di lavoro del Confidi, gli organi di governo, i compiti e le responsabilità delle unità organizzative.

I regolamenti aziendali che costituiscono parte integrante del Modello 231 sono tutti i regolamenti emanati dal Consiglio di Amministrazione che costituiscono la normativa interna di 1° livello.

Al fine di fornire una rappresentazione della regolamentazione vigente si riporta uno schema sinottico della stessa alla data di approvazione del presente documento. La versione vigente è sempre pubblicata nella intranet aziendale alla quale si rimanda.



In particolare con riferimento ai requisiti dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231 si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo del Confidi ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

▪ Il Documento di Valutazione dei rischi ex art 17 del D. Lgs. n. 81/2008

Tale documento contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

▪ Le norme emanate ai fini del D. Lgs. 231

L'attività di analisi dei processi svolta nell'ambito dell'attività di risk assessment condotta per l'aggiornamento del Modello ha consentito di individuare quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231, nonché i responsabili dei processi ad esse afferenti.

Per ogni processo sensibile sono state inoltre identificate, attraverso specifici colloqui con i responsabili dei processi, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo presenti, a presidio delle stesse.

È stata, quindi, valutata la congruità o meno delle norme e procedure attualmente in essere e, ove necessario, sono state elaborate o meglio precisate una serie di norme, ad integrazione di quelle già esistenti, in grado di prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati attraverso sistemi di controllo sulle attività, di tracciabilità dei processi e di segregazione di responsabilità.

5.2. Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)

Per l'individuazione delle attività sensibili ex D. Lgs. 231, il Confidi tratto spunto, come anticipato, dalla metodologia elaborata dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria del Credito Cooperativo. Si è, pertanto, analizzata, con la collaborazione dei responsabili di processo, la realtà operativa aziendale e si altresì svolta con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, un'attività di autovalutazione ai fini della stima delle probabilità di reato.

Sono stati presi in considerazione i seguenti processi:

- Governo
- Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza
- Disposizioni Normative (Soci e Antiriciclaggio)
- Credito
- Sistemi informativi
- Infrastrutture e Spese

- Risorse Umane
- Relazioni esterne.

In particolare, per ogni attività a potenziale rischio di commissione reati sono stati raccolti in uno specifico supporto, oggetto di costante aggiornamento, i seguenti elementi informativi:

- lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso il Confidi, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale;
- l'unità organizzativa responsabile dell'attività;
- alcune informazioni relative al processo organizzativo (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento;
- la descrizione delle modalità di svolgimento del processo anche in termini di livello di definizione delle procedure rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato;
- le contromisure adottate;
- l'indicazione delle criticità emerse e delle aree di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

5.3. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)

Le varie fasi del processo decisionale del Confidi sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno del Sistema organizzativo di governo societario pubblicato nella intranet aziendale.

Il sistema dei controlli interni prevede la verifica sistematica circa il rispetto delle norme aziendali.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del D. Lgs. 231 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo del Confidi valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

5.4. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c)

Il Confidi ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sulle seguenti regole:

- in materia di rilascio delle garanzie sono disciplinati i poteri di autonomia per organo deliberante e per ciascuna tipologia di operazione sottostante;
- sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione delle commissioni di garanzia e le altre condizioni per i soci;
- sono normati nell'ambito del Regolamento degli acquisti di beni e servizi i criteri, le modalità, gli adempimenti, le facoltà, i supporti procedurali inerenti la formazione dei budget di spesa, l'individuazione dei centri di costo abilitati, le tipologie di spese

ammesse ed i soggetti abilitati, nonché le modalità di spesa che stabiliscono responsabilità e interlocutori in funzione delle diverse fasi (analisi dell'acquisto e valutazione delle offerte, formazione della decisione, formulazione dell'ordine, ricezione del materiale, ricezione e verifica delle fatture e liquidazione delle fatture);

- è disciplinato l'iter relativo alla gestione dei contratti di acquisto che prevede, tra i differenti adempimenti, la gestione dell'albo dei fornitori.

5.5. Le funzioni di controllo interno

Il Confidi è dotato di un sistema di controlli interni in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia descritto in sintesi nell'annuale Bilancio di esercizio.

Le funzioni interne di controllo sono le seguenti:

Revisione interna – la funzione di revisione interna è esternalizzata, con la finalità di creare valore per la Società attraverso il coinvolgimento di risorse con competenze ed esperienze specifiche in tema di controlli interni. Il Consiglio ha nominato, nella persona di un amministratore senza deleghe, il link auditor quale collegamento tra la struttura aziendale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'outsourcer. L'incarico è affidato alla società Price WaterhouseCoopers Advisory. Il contenuto e la periodicità delle attività di controllo effettuate dalla funzione vengono definiti, a seguito di un'attività di risk assessment effettuata dalla funzione stessa, tramite l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un piano di audit annuale.

Funzione di Conformità – la funzione, alla quale è altresì affidata la funzione antiriciclaggio, si compone di un responsabile coadiuvato da due risorse (condivise con altre unità). Le attività di controllo sono definite dal regolamento del processo di controllo di conformità, dal regolamento processo informativo direzionale e, per quanto concerne le verifiche di conformità operativa, dal piano annuale dei controlli della funzione di conformità (anche quale funzione antiriciclaggio) che viene predisposto tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili in termini di:

- carenze precedentemente rilevate;
- reclami presentati dalla clientela (e dei relativi risultati);
- esame degli interventi deliberati dagli Organi competenti per eliminare eventuali carenze e disfunzioni emerse nei processi e nei procedimenti;
- di richieste specifiche da parte degli Organi amministrativi e di controllo della società e/o da parte degli Organi di Vigilanza.

La pianificazione delle verifiche di conformità è quindi sottoposta per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e la Revisione Interna. Ai medesimi sono altresì riportate le informative in merito ai controlli svolti.

Per effettuare i controlli di propria competenza la funzione si avvale di sistemi informativi aperti (principalmente fogli di lavoro) predisposti al fine di censire, nell'ambito delle attività di controllo, lo scostamento tra le attività svolte, rispetto alle attività da svolgere nonché di misurare il complesso degli scostamenti rilevati tenuto altresì conto della significatività delle singole attività all'interno del processo sottoposto a verifica.

Nell'ambito dei controlli periodici in ordine alla tenuta dell'archivio unico informatico previsto dalla normativa antiriciclaggio, la funzione utilizza degli applicativi di diagnostico integrati nel sistema informativo di tenuta dell'AUI.

Funzione di Controllo Rischi - la funzione, si compone di un responsabile coadiuvato da una risorsa (in parte condivisa con altra unità). Le attività di controllo sono definite dal regolamento del processo dei controlli sulla gestione dei rischi e dal regolamento processo informativo direzionale. In particolare, la funzione verifica:

- la funzionalità del sistema aziendale;
- l'esercizio dei poteri delegati;
- i livelli attesi come definiti nel piano strategico;
- l'adeguatezza del patrimonio;
- l'andamento dell'operatività e dei default;
- l'andamento dei tassi di decadimento.

Inoltre la funzione svolge specifiche attività di controllo e monitoraggio richieste dagli Organi aziendali in ordine ad attività specifiche (ad esempio andamento rilascio garanzie su iniziative specifiche).

Per effettuare i controlli di propria competenza la funzione si avvale di sistemi informativi aperti (principalmente fogli di lavoro e database) anche collegati al software gestionale in uso presso il Confidi.

6. IL MODELLO 231 DI CONFAPI LOMBARDA FIDI - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. L'Organismo di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha costituito nel marzo del 2011 l'Organismo di Vigilanza, distinto dal Collegio Sindacale, con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporli al Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento.

A garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, l'Organismo di Vigilanza è costituito da un amministratore non esecutivo, che assume il ruolo di Presidente, da un soggetto terzo in possesso di conoscenze specialistiche in merito alla valutazione e gestione dei rischi e dal responsabile della funzione di revisione interna.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- vigilare circa la funzionalità e l'adeguatezza del Modello 231 e richiederne l'adeguamento al Consiglio di Amministrazione in seguito alle risultanze delle verifiche, all'evolvere della normativa, della struttura e delle attività aziendali;

- accertare l'applicazione e l'osservanza del Modello 231 tramite la pianificazione e la realizzazione di interventi di verifica secondo una frequenza e una priorità coerente con il profilo di rischio delle attività;
- definire e comunicare, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, alle strutture del Confidi i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare a tutte le strutture del Confidi le modalità con cui effettuare allo stesso le segnalazioni ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera d) del Decreto;
- valutare le eventuali segnalazioni di cui al punto precedente, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari in conformità alle norme di legge ed al vigente C.C.N.L. per i dipendenti del terziario/distribuzione e servizi (Confcommercio) a seguito di violazioni del Modello 231.

6.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 lettera d)

L'Organismo di Vigilanza, ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiede ai dipendenti del Confidi di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente i flussi informativi relativi ai modelli di organizzazione e controllo precedentemente definiti e comunicati alla struttura del Confidi, nonché le comunicazioni inoltrate al Confidi stesso dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni nonché i verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231, le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231,

evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza tramite il seguente indirizzo di posta elettronica odv231@confapilombardafidi.it.

I flussi informativi verso l'OdV sono disciplinati nell'ambito del "Regolamento del processo informativo direzionale" che definisce la reportistica periodica agli organi aziendali e di controllo.

6.3. Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e)

6.3.1. Generalità

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Interno Aziendale.

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dal Confidi.

Al riguardo, infatti l'art. 6 comma 2 lett. e del D. Lgs. 231 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Il mancato rispetto delle misure, previste dal Modello 231, viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di *"soggetti sottoposti a direzione o vigilanza"* (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di *"soggetti apicali"* (art. 5, comma 1, lett. a).

6.3.2. Personale appartenente all'area impiegatizia, ai quadri (compresi direttivi)

Per gli impiegati e i quadri (compresi i direttivi) il sistema sanzionatorio previsto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto è coerente con i principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d'intenzionalità dell'azione o dell'omissione.

In particolare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori appartenenti all'area impiegatizia e ai quadri (compresi i direttivi) sono quelle previste dalla disciplina di contrattazione collettiva.

6.3.3. Dirigenti

Il Confidi provvede ad inserire nelle singole lettere/contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D. Lgs. 231 e con il Modello 231.

In particolare, in caso di violazione delle procedure interne delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. Confapi per i dirigenti.

6.3.4. Lavoratori parasubordinati e autonomi

Per i collaboratori autonomi e parasubordinati il Confidi adotta nei singoli contratti una clausola analoga a quella prevista per i Dirigenti.

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci il Confidi richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione al Modello 231, con la previsione che, in caso di violazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

7. FORMAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture del Confidi attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni l'Organismo si avvale delle funzioni di controllo interno.

L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direzione Generale sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima biennale salvo il caso in cui siano introdotti nel D. Lgs. 231 nuovi reati di rilievo per il settore degli intermediari finanziari che rendano necessario un tempestivo aggiornamento ovvero il Confidi svolga nuove attività sensibili alla realizzazione del rischio – reato.

Sezione seconda

1. RILEVAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il Confidi ha provveduto all'individuazione delle attività sensibili ai rischi reato ossia nelle quali possa riscontrarsi – anche astrattamente – un rischio di realizzazione di taluna delle fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto.

Le attività sono riepilogate in una matrice: la matrice reato/processo elaborata dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e successivamente aggiornata in relazione all'introduzione di nuovi reati nel Decreto.

La matrice ha consentito la preliminare identificazione dei processi/attività aziendali sensibili alla realizzazione dei reati, escludendo i rischi elementari di processo riferiti ad attività non svolte ovvero nell'ambito delle quali risulta di fatto impossibile commettere i reati previsti.

Di seguito sono descritte le fattispecie di reato richiamate nel decreto e le relative attività sensibili; successivamente sono identificati i principali controlli applicabili a tutte le attività sensibili identificate, nonché gli specifici controlli individuati per prevenire le differenti categorie di reati.

1.1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione

1.1.1. Le fattispecie di reato

Per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione, di seguito sono indicati i reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)
- Concussione (art. 317 cod. pen.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)
- Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, co.2 cod. pen.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)
- Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)

1.1.2. Le attività sensibili

Le attività all'interno delle quali si realizzano contatti con rappresentanti di enti pubblici e che quindi possono essere identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riepilogate:

- gestione di finanziamenti pubblici ottenuti al fine di finanziare piani formativi del personale – processo di gestione del personale;
- finanziamenti pubblici ottenuti per la ricostruzione e/o ristrutturazione dei punti operativi del Confidi danneggiati in occasione di catastrofi naturali – processo degli acquisti di beni e servizi;
- finanziamenti pubblici concessi per le ristrutturazioni/restauri di sedi e/o edifici di proprietà o nella disponibilità del Confidi (leggi regionali) – processo degli acquisti di beni e servizi;
- contributi ricevuti dagli enti per i lavori di adeguamento antisismico delle infrastrutture (ad esempio anche dai singoli comuni) oppure finanziamenti pubblici ottenuti per la ricostruzione e/o ristrutturazione dei punti operativi del Confidi danneggiati in occasione di catastrofi naturali – processo degli acquisti di beni e servizi;
- rendicontazione della destinazione dei finanziamenti agevolati – processo creditizio;
- predisposizione della documentazione per ottenere un finanziamento finalizzato al restauro di un immobile vincolato (tutela beni culturali) oppure nell'ambito della rendicontazione periodica – processo degli acquisti di beni e servizi;
- predisposizione della documentazione per ottenere un finanziamento finalizzato alla formazione del personale oppure nell'ambito della rendicontazione periodica – processo di gestione del personale;
- presentazione da parte della clientela delle domande di finanziamenti agevolati – processo creditizio;
- predisposizione della documentazione richiesta per le assunzioni agevolate o per i contratti di apprendistato e di inserimento e per la successiva verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni – processo di gestione del personale;
- predisposizione dei dati e della documentazione in occasione di versamenti obbligatori – processo di gestione del personale;

- predisposizione del bilancio d'esercizio da utilizzare nell'ambito della partecipazione a gara avente evidenza pubblica;
- concessione e gestione di finanziamenti agevolati alla propria clientela (contributi, finanziamenti pubblici, crediti agrari agevolati) – processo creditizio;
- utilizzo delle deleghe di spesa attribuite – processo degli acquisti di beni e servizi;
- acquisizione di beni o servizi da parte di società o professionisti – processo degli acquisti di beni e servizi;
- assegnazione di beni a titolo di omaggio – processo degli acquisti di beni e servizi;
- assegnazione in godimento di un immobile non strumentale di proprietà del Confidi;
- assunzione o avanzamento di grado di personale – processo di gestione del personale;
- concessione di linee di credito e cancellazione di posizioni debitoria – processo creditizio;
- trasmissione di dati in via telematica attraverso un database protetto oppure un software di proprietà della P.A. – processo segnalazioni di vigilanza;
- partecipazione in cause contro il personale – processo di gestione del personale;
- partecipazione in cause per recupero crediti o revocatorie fallimentari – processo creditizio.

1.2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

1.2.1. Le fattispecie di reato

I reati indicati nell'art. 25-bis del Decreto in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, sono i seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)
- Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)

1.2.2. Le attività sensibili

Si ritiene che il Confidi non sia esposto a tale rischio, non ricorrendo attività che prevedono la gestione di banconote e monete che possono essere identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

1.3. Reati societari

1.3.1. Le fattispecie di reato

Si provvede di seguito ad elencare i reati societari indicati all'art. 25-ter del Decreto.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e co. 3, cod. civ.)
- Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, cod. civ.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632-bis cod. civ.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638, co. 1 e co. 2, cod. civ.).

1.3.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati societari sono quelle in cui operano i soggetti apicali e relative a:

- gestione dei dati contabili presenti nel sistema informatico – processo contabile e segnalazioni di vigilanza;
- applicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili di riferimento – processo contabile e segnalazioni di vigilanza;
- messa a disposizione dei dati e delle informazioni oggetto della revisione esterna – processo contabile e segnalazioni di vigilanza;
- messa a disposizione di documenti per le verifiche da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione o dei/Soci – processo di governo societario, processo contabile e segnalazioni di vigilanza;
- restituzione dei conferimenti – processo contabile;
- acquisto o sottoscrizione di azioni;
- esposizione di dati idonei in occasione di operazioni straordinarie (riduzioni del capitale sociale, fusione, scissione) ;
- deliberazione di operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nelle quali é presente un conflitto di interesse da parte dell'amministratore – processo creditizio
- aumento del capitale sociale;
- liquidazione del Confidi;
- utilizzo delle deleghe di spesa attribuite – processo degli acquisti di beni e servizi;
- acquisizione di beni o servizi da parte di società o professionisti – processo degli acquisti di beni e servizi;
- assegnazione di beni a titolo di omaggio – processo degli acquisti di beni e servizi;
- assegnazione in godimento di un immobile non strumentale di proprietà del Confidi;
- assunzione o avanzamento di grado di personale – processo di gestione del personale;
- concessione di linee di credito e cancellazione di posizioni debitoria – processo creditizio;
- predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- rappresentazione e diffusione di informazioni relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Confidi;
- comunicazioni previste da norma di legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, legge sull'usura, norme sulla privacy, norma in materia di riciclaggio, normative Consob, etc) o regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia);

1.4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1.4.1. Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico indicati all'art. 25-*quater* del Decreto.

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* cod. pen.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* cod. pen.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* cod. pen.)
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)
- Reati diversi da quelli indicati nel Codice Penale e nelle leggi speciali, previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9.12.1999.

1.4.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono di seguito elencate:

- finanziamenti (rilascio di garanzia) – processo creditizio;
- gestione delle liberalità;
- gestione degli immobili non strumentali di proprietà del Confidi.

1.5. Delitti contro la personalità individuale

1.5.1. Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-*quinqies* del Decreto, che qui di seguito vengono elencati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (600-*quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 cod. pen)

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

1.5.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti contro la personalità individuale sono di seguito elencate:

- finanziamenti (rilascio di garanzie) – processo creditizio;
- gestione delle liberalità;
- gestione degli immobili non strumentali di proprietà del Confidi.

1.6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate

1.6.1. Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i reati di abuso di mercato indicati all'art. 25-sexies del Decreto.

Detti reati e l'art. 25-sexies del Decreto sono stati introdotti dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 – c.d."Legge Comunitaria 2004".

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184. TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La Legge Comunitaria 2004 ha altresì introdotto le due fattispecie di illecito amministrativo di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, caratterizzate dal fatto che le medesime condotte disciplinate agli artt. 184 e 185 TUF sono tenute con colpa e non con dolo.

Le sanzioni pecuniarie previste per le suddette fattispecie di illecito amministrativo sono applicate sia al soggetto che ha materialmente commesso il fatto sia all'intermediario finanziario, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 187-quinquies TUF alle norme del Decreto in quanto applicabili.

Sono di seguito elencati gli illeciti di abuso di mercato.

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

1.6.2. Le attività sensibili

Si ritiene che nell'operatività tipica del Confidi non rientrino attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati e gli illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate.

1.7. Reati transnazionali

1.7.1. Le fattispecie di reato

La normativa contro il crimine organizzato transnazionale (legge 16 marzo 2006 n. 146) prevede che, a seguito del compimento dei reati di seguito descritti, l'ente possa essere ritenuto amministrativamente responsabile e, quindi, passibile di sanzioni.

I reati transnazionali sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Si definisce "reato transnazionale", a norma dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, «*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.»

1.7.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati transnazionali sono quelle connesse alla gestione dei rapporti della clientela nell'ambito della concessione di finanziamenti (rilascio di garanzia) – processo creditizio.

1.8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1.8.1. Le fattispecie di reato

La legge delega n. 123/2007 in materia di "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa", ha avviato una riforma sulla sicurezza del lavoro, attuata poi attraverso il D. Lgs n. 81/2008.

Tale provvedimento ha introdotto nel D. Lgs 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

1.8.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono quelle relative alla gestione dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa e dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

1.9. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1.9.1. Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio"), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

I reati di Riciclaggio e di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine

organizzato di carattere “transnazionale”, vengono, con l'entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l'aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell'ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all'interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell'ambito dello stesso.

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, che ha modificato anche l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

1.9.2. Le attività sensibili

Le attività, identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono di seguito riepilogate e prevedono la gestione dei rapporti della clientela:

- finanziamenti (rilascio di garanzie) – processo creditizio;
- apertura rapporti, registrazione di operazioni in AUI – processo antiriciclaggio;
- obblighi relativi alle singole operazioni registrate e da inviare all'Anagrafe Tributaria e/o alle Autorità di settore (es.: "accertamenti finanziari");
- segnalazioni antiriciclaggio – processo antiriciclaggio.

1.10. Reati informatici

1.10.1. Le fattispecie di reato

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.).

(Le ultime due disposizioni si aggiungono al preesistente art. 640-ter c.p. – Frode informatica –, anch'esso richiamato nel D. Lgs. 231/01 qualora sia commesso a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti).

- Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

1.10.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti informatici sono seguito riepilogate:

- gestione degli strumenti informatici;
- predisposizione di documenti informatici pubblici o privati avente efficacia probatoria.

1.11. Delitti di criminalità organizzata

1.11.1. Le fattispecie di reato

L'articolo 2, comma 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica prevede l'inserimento nel decreto legislativo n. 231/2001 dell'articolo 24-ter riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di criminalità organizzata.

Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie:

- delitti di associazione a delinquere (art. 416, sesto c.p.)
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/90)
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) n. 5 c.p.p.).

1.11.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti di criminalità organizzata sono legate al rilascio di garanzie – processo creditizio.

1.12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1.12.1. Le fattispecie di reato

L'art. 25-*novies* prevede i seguenti delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
- art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

- art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

1.12.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono di seguito riepilogati:

- gestione dei programmi e dei sistemi informatici;
- attività di comunicazione e marketing;
- gestione di siti intranet ed internet.

1.13. Delitti contro l'industria e il commercio

1.13.1. Le fattispecie di reato

L'art. 15, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia introduce modifiche all'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 231/2001 e prevede l'inserimento nel decreto dell'articolo 25-bis.1, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti contro l'industria e il commercio nonché dell'articolo 25-novies, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25-bis prevede ora anche i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 25-bis.1 prevede i seguenti reati

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

1.13.2. Le attività sensibili

Con riguardo ai delitti contro l'industria e il commercio si precisa che non si ravvisano attività sensibili alla realizzazione di questa categoria di reati e che tuttavia é stata indicata per ragioni di completezza.

1.14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

1.14.1. Le fattispecie di reato

L'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" il legislatore ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies).

1.14.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci sono state identificate nella partecipazione del Confidi o di un dipendente dello stesso ad un procedimento penale.

1.15. Reati ambientali

1.15.1. Le fattispecie di reato

Il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha introdotto l'art. 25 undecies (reati ambientali) nell'ambito del D.lgs. 231/01.

1.15.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati ambientali sono di seguito specificate:

- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti in mancanza di autorizzazione;

- gestione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, gestione delle comunicazioni al Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1)];
- la concessione di credito ad azienda che si occupano di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti in mancanza di autorizzazione – processo creditizio.

1.16. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare

1.16.1. Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha introdotto l’art. 25 duodecies nell’ambito del D.lgs. 231/01.

La nuova disposizione prevede l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione del delitto di cui all’art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 (TU sull’immigrazione) relativo all’impiego di cittadini provenienti da paesi terzi privi del regolare permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il cui permesso di sia stato revocato o annullato.

1.16.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione del reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare sono di seguito specificate:

- impiego alle dirette dipendenze del Confidi di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno;
- impiego, tramite soggetti terzi (agenzie di somministrazione, appaltatori), di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno.

2. PRINCIPALI OBBLIGHI E DIVIETI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI IDENTIFICATE

Nella realizzazione delle attività che hanno condotto alla formulazione del presente Modello, il Confidi, dopo avere effettuato un attento esame dei reati considerati dal Decreto, ha proceduto ad individuare i principali controlli destinati a presidiare il rischio di commissione dei reati medesimi.

Tali regole, peraltro, si affiancano ai principi etici (di carattere, ovviamente, più generale) cui devono conformarsi l’attività ed il comportamento di tutto il personale, nonché di tutti coloro che collaborano a qualsivoglia titolo con il Confidi: principi che sono contenuti nel

“Codice Etico” diffuso presso i dipendenti, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Gli standard di controllo così individuati vengono a costituire il complesso di regole che costituisce il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Confidi.

Tali regole, nella loro generalità, risultano già da tempo adottate dal Confidi, essendo presenti nella regolamentazione interna, e sono oggetto, laddove necessario, di interventi d’implementazione.

Per il corretto svolgimento delle attività valgono le istruzioni generali o particolari impartite nel tempo mediante testi unici, circolari, disposizioni operative e comunicazioni di servizio non in contrasto con le Disposizioni di Vigilanza.

La Direzione del Confidi, i responsabili delle unità organizzative e di funzione hanno l’obbligo di segnalare agli organi preposti ad attività di controllo eventuali anomalie e situazioni che possono determinare rischi rilevanti per l’intermediario.

2.1. Regole dettate in ordine tutte le tipologie di reati ai sensi del D. Lgs. 231

Con riguardo ai diversi reati previsti dal Decreto, il Confidi si è dotato di regole preventive (standard di controllo) così riassumibili:

Normativa aziendale: il Confidi si è da tempo dotato di un sistema di disposizioni aziendali (regolamenti, circolari, comunicazioni e ordini di servizio) idoneo a fornire, i principi di riferimento, sia generali sia specifici, per la regolamentazione delle attività svolte. Tale sistema viene regolarmente aggiornato in seguito alle eventuali evoluzioni normative.

Regole per l’esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi: l’esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi è rigidamente regolamentato da disposizioni che, in modo specifico e dettagliato, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono riconosciuti tali poteri nonché le modalità e le limitazioni con le quali essi devono essere esercitati (limiti d’importo riferiti all’operazione, diversi a seconda del grado ricoperto).

Segregazione dei compiti: lo svolgimento compiti all’interno del Confidi è improntato ai principi di una rigorosa separazione tra l’attività di chi esegue, l’attività di chi autorizza e quella di chi controlla.

Tracciabilità dei processi: l’operatività svolta all’interno del Confidi è regolata da meccanismi che consentono l’individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi relativi alle comunicazioni inerenti le specifiche di cui ai reati previsti dal Decreto.

Attività di monitoraggio: le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'OdV attraverso l'invio di flussi periodici da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo.

2.2. Specifici obblighi/divieti di condotta individuati per prevenire le differenti categorie di reati

2.2.1. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i delitti contro la Pubblica Amministrazione

Normativa aziendale di riferimento:

- Regolamento dei rapporti con Enti pubblici ed altre autorità;
- Regolamento del Processo delle segnalazioni di vigilanza.

Obblighi e divieti di condotta

Tutti coloro che operano per conto del Confidi a contatto con la Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche, comprese la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass ed altre autorità di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza. Per essi è, in particolare, fatto divieto di:

- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie di valore superiore a quello indicato nel Codice Etico;
- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali, ai professionisti o ad altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale del Confidi al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi del Confidi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi del Confidi;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura a parenti o affini entro il secondo grado di pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, al fine di favorire interessi del Confidi;

- promettere o accordare a terzi soggetti somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura per i quali ne sia conosciuta, o comunque ragionevolmente evidente, la condivisione con pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, al fine di favorire interessi del Confidi;
- tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti.

Il sistema di organizzazione del Confidi deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Gli strumenti organizzativi del Confidi (organigramma, funzionigramma, comunicazioni e ordini di servizio, regolamenti e procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della struttura;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto (flussi informativi ivi inclusi quelli verso l'Organismo).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

2.2.2. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati societari

Normativa aziendale di riferimento:

- Statuto;
- Regolamento del processo degli acquisti di beni e servizi;
- Regolamento del processo creditizio.

Obblighi e divieti di condotta

Il sistema di organizzazione del Confidi deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Gli strumenti organizzativi del Confidi (organigramma, funzionigramma, comunicazioni e ordini di servizio, regolamenti e procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della struttura;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto (flussi informativi, ivi inclusi quelli verso l'Organismo).

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione del Confidi ed al relativo governo, e tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alle seguenti condotte:

- osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale, dei Regolamenti e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali;
- correttezza, liceità ed integrità nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili, delle segnalazioni alle Autorità di Vigilanza e del bilancio del Confidi (situazione economica, patrimoniale e finanziaria), nonché nella loro rappresentazione all'esterno, anche ai fini di garantire i diritti dei Soci;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed autorità di controllo e di revisione;
- applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano il Confidi, sia all'interno che all'esterno;
- chiarezza, veridicità e conformità alle politiche ed ai programmi aziendali, delle comunicazioni del Confidi verso l'esterno.

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione dei rapporti che il Confidi intrattiene con soggetti terzi privati, e tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispettare la distinzione dei ruoli e delle inerenti responsabilità nei rapporti con i soggetti terzi;
- adottare decisioni responsabili nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali);
- adottare decisioni responsabili nella scontistica e nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- rispettare i principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nella gestione dei rapporti contrattuali con soggetti terzi privati;
- selezionare i soggetti terzi, con cui intrattenere rapporti contrattuali e/o societari, attraverso criteri identificativi e valutativi che consentano di "accreditare" gli stessi soggetti presso il Confidi (corredo informativo-istruttorio, eventuale rating di legalità ex art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, presenza di modello organizzativo ai sensi del D. lgs. n. 231);
- considerare e valutare specifici "indici di anomalia" dei rapporti contrattuali con soggetti terzi, a titolo di esempio (non esaustivo): 1. l'intermediario opera normalmente in una diversa linea di business da quello per cui è stato impegnato; 2. l'intermediario è legato o è in stretta collaborazione con un funzionario pubblico; 3. proposta dell'intermediario di operazioni da effettuarsi con modalità, frequenza o dimensioni che risultano illogiche, inusuali o tali da denotare intenti dissimulativi, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie; 4. operazioni con controparti insediate in aree geografiche appartenenti a Paesi black - list;

- effettuare controlli preventivi e riferire gerarchicamente sull'operatività in relazione alle citate anomalie;
- rispettare i blocchi dell'operatività disposti dal Confidi in relazione alle citate anomalie;
- includere gli impegni anti-corruzione ex art. 2635 c.c. nei nuovi contratti con "Soggetti Terzi";
- non effettuare il pagamento delle spettanze di soggetti terzi attraverso sistemi inusuali, artatamente elaborati e/o triangolazioni con ulteriori soggetti;
- segnalare all'Organismo gli scostamenti e le deroghe alla policy aziendale e alle disposizioni di servizio in materia;
- segnalare all'Organismo le infrazioni al Codice Etico del Confidi.

L'Organismo verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

2.2.3. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Normativa aziendale di riferimento:

- Regolamento del processo creditizio;
- Regolamento del processo antiriciclaggio.

Obblighi/divieti di condotta

Tutti coloro che sono coinvolti nell'attività di rilascio delle garanzie, in occasione dell'instaurarsi di rapporti con clienti, sono tenuti ad attivarsi per una esaustiva conoscenza e adeguata verifica del cliente in modo che sia possibile una ricostruzione il più possibile approfondita delle modalità con cui l'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

In particolare, essi sono tenuti alla seguente condotta:

- osservanza delle norme di legge e della normativa interna riguardante gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette;
- osservanza delle norme di lotta contro il terrorismo riguardanti il divieto di finanziare soggetti che compiono o sono sospettati di compiere reati contro la libertà delle persone (come ad esempio, reato di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, sfruttamento di minori, ecc.) o di collaborare o concedere liberalità ad associazioni terroristiche o persone sospette di terrorismo.

2.2.4. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i delitti contro la personalità individuale

Normativa aziendale di riferimento:

- Regolamento del processo creditizio.

Obblighi e divieti di condotta

Tutti coloro che sono coinvolti nell'attività di rilascio delle garanzie, in occasione dell'instaurarsi di rapporti con clienti, sono tenuti ad attivarsi per una esaustiva conoscenza ed adeguata verifica del cliente in modo che sia possibile una ricostruzione il più possibile approfondita delle modalità con cui l'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

In particolare, essi sono tenuti alla seguente condotta:

- osservanza delle norme di legge e della normativa interna riguardante gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di cui alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007);
- osservanza delle norme di lotta contro il terrorismo riguardanti il divieto di finanziare soggetti che compiono o sono sospettati di compiere reati contro la libertà delle persone (come ad esempio, reato di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, sfruttamento di minori, ecc.) o di collaborare o concedere liberalità ad associazioni terroristiche o persone sospette di terrorismo.

2.2.5. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati transnazionali

Normativa aziendale di riferimento:

- Regolamento del processo creditizio.

Per la prevenzione dei reati transnazionali, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte". In concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale il Confidi intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose in parola, si ritiene che esse non abbiano un impatto significativo sul Confidi e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere, in particolare in materia di rispetto della normativa antiriciclaggio e delle misure di contrasto al terrorismo.

2.2.6. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Obblighi/divieti di condotta

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata e aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali del Confidi devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte

Le Strutture del Confidi devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti. Le Strutture del Confidi, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, tutte le Strutture/figure sono tenute - nei rispettivi ambiti - a:

- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione in continuo dei pericoli;
- garantire un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dal Confidi e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge, nonché delle regole di comportamento e controllo definite dal Confidi medesimo;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale, anche in ordine all'utilizzo degli strumenti lavorativi;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, le deficienze degli strumenti ovvero dei mezzi forniti dallo stesso, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, nell'ambito delle loro competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- definire e aggiornare (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa del Confidi) le procedure specifiche per la prevenzione di infortuni, malattie e delle emergenze;
- adeguare le risorse umane in termini di numero e qualifiche professionali e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Confidi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;
- applicare i provvedimenti disciplinari nel caso di violazione dei principi comportamentali, delle regole di cui al Codice Etico del Confidi, dei protocolli e delle procedure aziendali tempo per tempo vigenti.

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

È inoltre previsto l'invio all'Organismo, da parte dell'RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli uffici nonché dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o da altre autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'Organismo svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dal Confidi con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, del sistema preventivo adottato dal Confidi ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

L'Organismo comunica annualmente al Consiglio di amministrazione, al Collegio Sindacale (se diverso dall'Organismo stesso) e al Direttore i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

2.2.7. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Normativa aziendale di riferimento:

- Regolamento del processo creditizio;
- Regolamento del processo antiriciclaggio.

Obblighi e divieti di condotta

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo.

In particolare, gli operatori, nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), devono:

- all'atto dell'accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni oltre la soglia di legge, anche se frazionate:
 - procedere all'identificazione della clientela, tramite l'acquisizione agli atti di fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità e del codice fiscale, previa verifica dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle liste antiterrorismo;
 - verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e, qualora il cliente sia una società o un

ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

- procedere alla profilatura della clientela in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dalle disposizioni di legge e regolamentari, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
- procedere all'adeguata verifica e all'aggiornamento della profilatura della clientela quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- inoltrare al Responsabile Antiriciclaggio una segnalazione conformemente alla normativa interna quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- valutare se inoltrare la segnalazione predetta in presenza di indici di anomalia emanati e diffusi dalle Autorità di Vigilanza recepiti dalla normativa interna;
- inoltrare le predette segnalazioni nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- inoltrare, nel rispetto della normativa interna, le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela;
- rispettare rigorosamente le procedure interne in tema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI (Archivio Unico Informatico) e di conservazione della documentazione.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, titoli, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi ad attività che sono regolate da norme in materia di antiriciclaggio, sono perciò tenuti alla seguente condotta:

- osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2007;
- osservanza delle normative interne e delle procedure;
- osservanza degli obblighi relativi alla frequentazione dei corsi di formazione obbligatori per i dipendenti del Confidi.

Si precisa che l'utilizzo di sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo non deresponsabilizza l'operatore dagli obblighi di conoscenza della clientela e di ogni connessa valutazione di rischio delle operazioni svolte. I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

L'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 - Organi di controllo - introduce a carico dell'Organismo di Vigilanza – nonché del Collegio Sindacale alcuni obblighi specifici relativi alla materia recata dal decreto. In particolare, l'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 prevede:

- a) l'attribuzione all'Organismo dell'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto (art. 52, comma 1);
- b) l'assegnazione di specifici obblighi di comunicazione, a rilevanza sia meramente interna che esterna in capo all'Organismo (e agli altri organi di cui al comma 1).

Avendo riguardo agli obblighi specifici, il D. Lgs. n. 231/2007 (art. 52, comma 2, lettere a – d) prevede che l'Organismo debba:

1. comunicare, senza ritardo, all'Autorità di Vigilanza di settore, tutti gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007;
2. comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41, di cui ha notizia;
3. comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze infrazioni relative: (i) alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e (ii) al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui ha notizia;
4. comunicare, entro trenta giorni, all'UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 di cui ha notizia (le violazioni degli obblighi di registrazione).

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, è espressamente sanzionato dalla previsione contenuta nel comma 5 del successivo art. 55 D.Lgs. n. 231/2007, che recita: "chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione

di cui all'art. 52, comma 2, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro".

Tale disposizione è stata in parte modificata con un successivo intervento legislativo che ha chiarito che i compiti ed i doveri posti a carico dei soggetti menzionati dall'art. 52 non possono che essere svolti "nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze".

Come ha affermato l'ABI, con propria circolare serie Legale n. 14 – 8 giugno 2011, "nonostante la specificazione che tale attività debba essere svolta nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, l'art. 52 permane una disposizione fortemente critica perché sembra attribuire all'organismo di vigilanza un potere-dovere di prevenzione delle fattispecie illecite che è eccentrico rispetto ai compiti che l'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 intende attribuirgli". Sicché, prosegue la circolare, "l'organismo di vigilanza, vigilerà sul rispetto nel contesto aziendale delle sole previsioni del decreto funzionali ad escludere il rischio di un coinvolgimento del Confidi in "fenomeni di riciclaggio", segnalando eventuali infrazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti".

Sul punto, la Banca d'Italia, nel Provvedimento 10 marzo 2011, capitolo I, Sezione IV, penultimo capoverso (entrato in vigore il 1° settembre 2011), precisa che le segnalazioni che l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, "possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali".

2.2.8. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i reati informatici e quelli in materia di violazione del diritto d'autore

Obblighi e divieti di condotta

Ai destinatari del presente Modello, è fatto divieto, in generale, di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi indicate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico, nonché alle norme aziendali regolamentari sopra richiamate.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) utilizzare le risorse informatiche assegnate dal Confidi (es. personal computer fissi o portatili o altri dispositivi mobili) per finalità diverse da quelle lavorative;
- b) effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- c) alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- d) accedere, senza averne l'autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o strategici);
- e) procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni

idonee a consentire a un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;

- f) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- g) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- h) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- i) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- j) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- k) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- l) aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (es: Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.);
- m) lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione password.

Ai destinatari del Modello è fatto altresì obbligo di:

- a) utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- b) custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi del Confidi, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- c) aggiornare periodicamente le password, secondo le regole aziendali;
- d) installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti o che verranno installati per esigenze aziendali, previa verifica del contenuto da parte del Responsabile della funzione di sicurezza informatica;
- e) garantire la tracciabilità dei documenti prodotti;
- f) assicurare meccanismi di protezione dei file, quali, ad esempio, password;
- g) utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste.

I provider di servizi inerenti ai sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti, devono:

- a) installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- b) verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;

- c) monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
- d) valutare l'opportunità di chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile;
- e) verificare, per quanto di loro competenza, il rispetto delle norme aziendali;
- f) informare tempestivamente l'Organismo di fatti o circostanze significative riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili con espresso riferimento ai delitti informatici.

Nella gestione dei sistemi informativi, le norme aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

- a) eventuali server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- b) l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da user-id e password utente con scadenza periodica;
- c) le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di una user-id e password personale;
- d) la rete sia protetta da firewalls e da software antivirus/antispam, ripetutamente aggiornati;
- e) i backup dei dati residenti su eventuali server siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

2.2.9. Obblighi/divieti per prevenire i delitti di criminalità organizzata

Normativa aziendale di riferimento:

- Regolamento del processo creditizio;
- Regolamento del processo antiriciclaggio.

Per la prevenzione dei reati delitti di criminalità organizzata, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte". In concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale il Confidi intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose in esame, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sul Confidi e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere, in particolare in materia di rispetto della normativa antiriciclaggio e delle misure di contrasto al terrorismo.

2.2.10. Obblighi/divieti per prevenire i Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Normativa aziendale di riferimento: Codice Etico

Per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria il Confidi ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti obblighi e divieti di condotta.

Il Confidi vieta espressamente:

- a) a chiunque di costringere o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse del Confidi medesimo, i destinatari a rispondere all'Autorità giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- b) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, ai destinatari del Modello di accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dal Confidi stesso;
- c) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

2.2.11. Obblighi/divieti di condotta per prevenire i Reati Ambientali

Normativa aziendale di riferimento:

- processo degli acquisti di beni e servizi.

Obblighi e divieti di condotta

La materia dei reati ambientali interessa il Confidi limitatamente allo smaltimento dei rifiuti (carta, toner, apparecchiature elettroniche dismesse, materiali d'uso corrente per la pulizia dei locali, ecc.), tipici dell'ordinaria attività aziendale.

Sul punto, è fatto obbligo al responsabile dell'unità logistica e beni aziendali di vigilare sull'adeguatezza delle procedure interne adottate nel rispetto della normativa vigente, e di comunicare all'Organismo ogni eventuale comportamento difforme rispetto ad esse.

Nell'ambito delle attività di rilascio di garanzie ad aziende che si occupano di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, è fatto obbligo agli operatori di acquisire ogni informazione necessaria a verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni, in capo al richiedente, allo svolgimento delle predette attività.

2.2.12. Obblighi/divieti di condotta per prevenire il reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare

Normativa aziendale di riferimento: Codice Etico

Obblighi e divieti di condotta

Le strutture del Confidi, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di lavoratori assunti alle dirette dipendenze, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

Le strutture del Confidi, a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula di nuovi contratti ove esso risulti nella qualità di committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, sono tenute ad accertare ed a far constare che le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. "servizi in outsourcing", le strutture del Confidi preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.